

L'ACCESSO CIVICO E GLI ALTRI DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEL COMUNE

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione, mediante l'adozione di procedimenti trasparenti e pubblici il legislatore con il <u>Decreto legislativo 33/2013</u>, da ultimo modificato a maggio 2016, ha disposto la creazione obbligatoria, sul sito istituzionale di ogni pubblica amministrazione, di una sezione denominata: "*Amministrazione trasparente*".

Per consultare questa sezione del nostro sito comunale clicca qui [https://www.comune.valmacca.al.it/Home/Menu?IDVoceMenu=143884]

Ogni cittadino senza recarsi in comune può quindi consultare, in questa sezione del sito, tutti i documenti dell'attività degli uffici comunali, compresi i contatti e i riferimenti dei vari uffici e le istruzioni per i vari procedimenti che permettono la fruizione dei servizi comunali.

L'accesso civico

Se il cittadino non trova nelle pagine del sito comunale i dati e le informazioni che cerca potrà richiederli direttamente in comune facendo una istanza di "*Accesso civico*", compilando il modulo: "Istanza di accesso civico"

L'istanza andrà presentata all'ufficio protocollo comunale e dovrà essere recapitata al responsabile comunale per la trasparenza.

Questa istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione, è gratuita ed esente dal bollo e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

Se il comune non provvede con celerità alla pubblicazione dei dati omessi e/o alla consegna al richiedente, scattano delle gravi responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare per il dirigente o il funzionario comunale che doveva provvedere alla pubblicazione e non lo ha fatto.

La tutela del cittadino "contro" le richieste di accesso fatte da altri rispetto ai suoi dati

Se ciascun cittadino ha un diritto illimitato ad accedere ai dati del comune, anche gli altri cittadini hanno il medesimo diritto, anche per i dati che lo riguardano.

I diritti di riservatezza (*la privacy*) sembrano completamente disattesi.

A tutela della privacy il legislatore ha previsto la **notifica ai controinteressati** delle istanze di accesso che riguardano dati personali riferiti a terze persone, e ha posto dei limiti alla pubblicazione di questi dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

In estrema sintesi quando il comune riceve una richiesta di accesso civico per dei documenti o atti in cui sono contenuti dei dati personali diversi da quelli del richiedente, deve darne notizia preventiva al cittadino controinteressato, che potrà opporsi con un'adeguata e motivata nota al comune.

Spetterà poi al funzionario comunale decidere se prevale la trasparenza dell'attività amministrativa o la privacy del cittadino controinteressato o se potrà attivare dei meccanismi per salvaguardare entrambi i diritti.

Gli altri diritti di accesso

Questa nuova grande "apertura" non ha eliminato gli altri diritti di accesso, che possono essere attivati qualora si proceda per questioni di una certa complessità o per finalità diverse da quelle semplicemente conoscitive. Ricordiamo dunque gli "altri" diritti di accesso, con il link alle relative norme:

- Accesso ordinario: a favore dei cittadini che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; previsto dall'art. 22 e seguenti della <u>Legge</u> 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- 2. <u>Accesso del consigliere comunale:</u> previsto dall'art. 43 (Diritti dei consiglieri) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- 3. Accesso ai propri dati personali: detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica, previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 4. <u>Accesso dell'avvocato ai dati della PA per le indagini difensive</u> previsto dall'<u>art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione)</u> del Codice di Procedura Penale.
- 5. <u>Accesso ambientale</u> previsto dall'<u>art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta)</u> del D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- 6. <u>Accesso sugli appalti</u> previsto dall'<u>art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza)</u> del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 cosiddetto: "nuovo codice degli appalti".

Fonti ulteriori

Per maggiori informazioni, si rimanda alla la circolare n.1/2019 sulla "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, e al Portale denominato FOIA - Centro nazionale di competenza, che dà accesso a corsi on line, norme, direttive, circolari e ad una notevole rassegna di giurisprudenza.